



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

SEZIONE 2 via Barontini 16 Bologna

Si comunica a:

Avv. PAOLA SORAGNI
C/O CANCELLERIA GDP
40100 BOLOGNA
BO

N.B.
8 fogli
compreso
il presente
AM

0522560837

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

sentenza
(V. ell.)

Procedimento Numero: **1707/2012** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81 (escluse sanzioni per emiss. assegna vuoto, codice strada e in materia di lavoro e di previdenze)

Giudice: **TRINCANATO STEFANIA**

◀ Depositata Sentenza Numero: **3142/2013**

in data: **15/06/2013**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Difeso da:
PAOLA SORAGNI

Resistente Principale

PREFETTO DI BOLOGNA

Difeso da:
Comune Di Bologna C/O Pm

vedi P.Q.M. allegato

Bologna 15/06/2013

IL CANCELLIERE

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

AVV. TRINCANATO STEFANIA

Della II sezione civile ha pronunciato

la seguente

SENTENZA

Contestuale (ex artt. 2, comma 1, D. L.gs. n. 150/2011 e 429, comma 1, c.p.c.)
all'udienza del 13/06/2013 nella causa per opposizione a sanzione
amministrativa iscritta al n. 1707/2012 Ruolo Generale

SPR. 31/12/13
C.M. 2625/13
Opp. - 2626/13
R.G. 1707/12

REP.
SPR. 13/06/13
DIR. 13/06/13

PUBBL.
15 GIU 2013
066800!

O.S.

PROMOSSA DA:

[Nome], elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, via Cecati n. 1/1,
presso lo studio dell'avv. Paola Soragni, che lo rappresenta e difende in
giudizio come da mandato redatto a margine dell'atto introduttivo

- OPPONENTE -

CONTRO

PREFETTO DI BOLOGNA

IN PROPRIO

- OPPOSTO -

CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE:

Chiedo l'annullamento del provvedimento impugnato

CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE:

Si chiede il rigetto del ricorso

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa n.

Ordinanza-ingiunzione n. 00034968 del 11.10.2011

MOTIVI

- *Nel merito, l'opposizione, in ordine al provvedimento impugnato, appare fondata e va, quindi, accolta, per i seguenti motivi.*
- *Tra le varie censure avanzate da parte opponente, quella riportata nell'impugnazione avanti al Prefetto di Bologna e richiamata nell'atto introduttivo del presente giudizio, concernente i poteri e la mancata immediata contestazione della violazione da parte di accertatori della ATC, risulta fondata e deve trovare accoglimento.*

Si osserva che l'art. 200 C.d.S. dispone che la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore, quanto alla persona obbligata in solido al pagamento della sanzione.

L'elenco delle ipotesi di esenzione alla contestazione immediata, di cui agli artt. 201, n. 1 bis, C.d.S. e 384 del Regol. al C.d.S. svolgono, seppure a titolo esemplificativo, una enunciazione di gravi impedimenti alla possibilità di contestazione immediata.

Indipendentemente da tutte le interpretazioni giurisprudenziali, che ne sono scaturite, di certo l'interpretazione data dalla Cassazione più costante, sancisce che la contestazione immediata deve sempre essere attuata, salvo gravi, imprevisti ed imprevedibili impedimenti (Cassazione, 03.04.2000, n. 4010 e Cassazione, 04.08.200, n. 10240).

L'impossibilità alla contestazione immediata deve pertanto essere obiettiva, attinente al singolo caso e non dipendente da motivi inerenti la condotta del

verbalizzante, o addirittura preordinati, in modo che tale possibilità gli sia preclusa a priori ed in modo generale.

La pronuncia della Cassazione sostiene il diritto del cittadino ad una corretta applicazione delle norme a tutela del primario diritto di difesa.

E' necessario, infatti, porre attenzione all'assunto che se, mentre da un lato la contestazione immediata concede al trasgressore la facoltà, a difesa, di specificare immediatamente le proprie eccezioni alla contestazione, tutelando il diritto di difesa di questi, dall'altro essa completa e rende maggiormente efficiente, nel raggiungimento dei propri scopi sanzionatori, i precetti del Codice della Strada, dando modo al verbalizzante di individuare immediatamente il trasgressore, anche ai fini dell'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, compresa la decurtazione dei punti sulla patente.

In tal modo si limitano anche i disagi al cittadino incolpevole, conseguenti all'obbligo di denuncia formale dell'effettivo trasgressore, di cui al pur corretto principio di solidarietà ex art. 196 C.d.S.

Ne consegue, che in osservanza non solo delle norme specifiche ma anche della ratio generale sottesa alla normativa sulla circolazione stradale, la contestazione immediata, se possibile, deve sempre essere attuata, al fine di salvaguardare diritti fondamentali dei singoli, nonchè al fine di far cessare comportamenti pericolosi per gli altri utenti della strada, che deve essere scopo precipuo delle forze dell'Ordine, più che l'accertare infrazioni e comminare sanzioni pecuniarie.

- - Il verbale opposto contiene quale motivazione della mancata contestazione l'avvenuto accertamento della stessa da parte di personale "sprovvisto di segnale distintivo".

Detta tesi non può essere condivisa, alla luce della normativa che regola la materia e che, quivi, si richiama.

La facoltà degli Accertatori della sosta di contestare direttamente le trasgressioni in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30.04.1992, n. 285, è contenuta nel disposto previsto dal comma 133, dell'art. 17, D.L. 30.04.1992, n. 285, che ha conferito agli ausiliari le funzioni di prevenzione e di accertamento in tale materia.

A conferma del precetto, l'art. 1 del D.L. n. 391 del 02.11.1999, fornendo un'interpretazione autentica dei commi 132 e 133 dell'art. 17 del D.L. 30.04.1992, n. 285, ha espressamente disposto che la predetta norma si interpreta "nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1 lettera e), dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del Codice Civile".

Questo dettato è stato ribadito dall'art. 68 della legge 23.12.1999, n. 488, il quale, nell'abrogare il citato decreto legge, ha riprodotto (1 comma) il suddetto testo relativo all'interpretazione autentica della norma che riguarda la contestazione immediata da parte degli ausiliari.

Ne consegue che, in osservanza di questo principio normativo generale, non è possibile eccepire che gli Accertatori della sosta non hanno facoltà, e quindi obbligo, di contestare immediatamente l'infrazione commessa anche ai trasgressori che si trovino alla guida di veicoli in movimento, provvedendo al relativo fermo dei medesimi; anche gli Ausiliari devono pertanto osservare il dovere di contestare immediatamente l'infrazione, salvo gravi, imprevisi ed imprevedibili impedimenti.

Nel caso di specie, gli Ausiliari dichiarano di non aver potuto provvedere alla contestazione immediata, perchè sprovvisti del segnale distintivo per intimare l'alt.

Delta eccezione non può essere assunta come esimente all'obbligo di provvedere al fermo del veicolo, qualora possibile, sulla scorta dell'art. 12, comma 5, C.d.S. e dell'art. 24, nn. 3 e 4, Regolamento del C.d.S., che prevedono la facoltà di intimare l'alt anche in assenza del segnale distintivo per il personale accertatore qualora in divisa.

Non spetta al Giudicante entrare nel merito delle ragioni per cui gli Accertatori della sosta non debbano essere dotati del segnale distintivo, pur avendo la facoltà e per converso l'obbligo legislativo di procedere alla contestazione immediata per le infrazioni di loro competenza, come quella che riguarda il "transito" su corsia riservata, che implica necessariamente il movimento della vettura alla cui guida è il trasgressore.

Non è possibile, si ribadisce, far rientrare tra i casi di esenzione dalla contestazione immediata, ai sensi degli artt. 201, co. 1 bis, C.d.S. e 384 del Regolamento C.d.S., l'assenza del segnale distintivo, in quanto gli articoli

citati enunciano ipotesi di impossibilità materiale di procedere al fermo, per cause indipendenti dalla volontà delle Forze dell'Ordine.

Altrettanto non può dirsi al caso di specie, ove il verbalizzante, attraverso una condotta che elimina a priori la possibilità di provvedere alla contestazione immediata, si è posto intenzionalmente e preordinatamente nell'impossibilità di osservare un precetto, volto a tutelare i diritti fondamentali del cittadino.

Ne consegue che gli Ausiliari possono e devono contestare immediatamente l'infrazione accertata, in osservanza dei precetti legislativi che regolamentano e disciplinano le loro funzioni ed in osservanza delle norme del Codice della Strada.

In difetto, non appare legittimo addossare a priori al cittadino l'onere di una "probatio diabolica", quale quella di dimostrare che un certo giorno di tre mesi prima, la propria auto era, in tutt'altro luogo o alla guida di una certa persona.

Per tutte le argomentazioni esposte, il provvedimento impugnato deve trovare annullamento.

- Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

- - DISPOSITIVO DELLA SENTENZA

Il Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando fra le parti ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, sul ricorso per opposizione proposto da:

CONTRO

- PREFETTO DI BOLOGNA

^{N. A.}
15 GIU 2013

- Così decide:

P.Q.M.

- accoglie il ricorso e per l'effetto;

- annulla il provvedimento impugnato;

- compensa tra le parti le spese di lite;

Bologna, 13 giugno 2013

IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
avv. STEFANIA TRINCANATO

Depositato in Cancelleria

il 15 GIU 2013
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D. Mercuri

